



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Finalità.

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2) Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale, agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in generale, nonché al personale di altri specifici settori del Comune o di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 3) Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo.
2. Con il termine giardino pubblico, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche, fontane, piccoli edifici e simili, destinato a svago e passeggio e in generale è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da cartelli, segnali od insegne.
3. Con il termine aiuola si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, anche destinata a coltivazione, di norma delimitata.

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 4) Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- b. sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
- d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f. collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- g. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- h. effettuare volantinaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità, esclusi notiziari autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- i. depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato;
- j. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- k. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- l. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; è altresì vietato sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta;
- n. frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
- o. collocare su muri, lampioni, recinzioni, alberi, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;

- p. rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via;
- q. consumare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, e/o abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico;
- r. è vietato entrare in Uffici Pubblici presenti sul territorio del Comune di Ceto con il volto coperto;
- s. Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei pressi dei pubblici edifici e nel centro storico. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L' eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco di un anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 5) Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, imbrattare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari, sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, muri ed edifici pubblici e privati. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cartelli stradali, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili. Per i casi di particolare gravità riferiti al deturpamento o all'imbrattamento rimangono applicabili le specifiche sanzioni previste dal Codice Penale.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 6) Divieti

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - a. bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate o in luoghi non idonei (centro storico ecc.) consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri; quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;
 - b. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui giochi sono destinati;
 - c. fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane;

- d. utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;
- e. accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E/O SIMILI

Art. 7) Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercantili e commercio in forma itinerante.

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche non mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
2. E' vietato eseguire le seguenti operazioni:
 - a. allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
 - b. danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - c. collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al pubblico;
 - d. accatastare prodotti od altro in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.
3. Le aree pubbliche da destinare alle attività di cui al comma precedente sono individuate dalla giunta comunale, che ne determina anche le modalità di assegnazione.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante sprovvisti di veicolo proprio idoneo.
5. Chi svolge il commercio itinerante con veicoli propri deve comunque rispettare il codice della strada.

Art. 8) Contrasto al commercio abusivo su area pubblica

1. E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.
2. E' vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, o analoghi contenitori e

facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna di detta merce.

CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 9) Procedimento sanzionatorio

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti della norma e del presente Regolamento provvedono i soggetti menzionati all'art. 2 del presente regolamento.
2. Gli Agenti e i Funzionari tecnici incaricati dalla Giunta, qualora necessitassero di identificare l'autore/gli autori della violazione attraverso la richiesta di documenti d'identità al fine di redigere verbale di accertamento delle infrazioni rilevate, dovranno avvalersi degli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
3. Le sanzioni saranno applicate secondo quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'Art. 17 della L. Legge 24 novembre 1981 n. 689 è identificata nel Responsabile del Servizio Tecnico.

Art.10) Sanzioni

1. Chiunque viola gli obblighi, i divieti o le limitazioni imposte dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Nel caso in cui l'organo accertante lo riterrà necessario potrà altresì applicare la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza sarà disposto il ripristino d'ufficio con successiva rivalsa sull'obbligato.